



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Demografici - Cimiteriali

ESECUZIONE DI QUALSIASI LAVORO EDILE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Contrariamente alla disciplina edilizia vigente al di fuori del Cimitero, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del vigente Regolamento Edilizio Cimiteriale, “ la realizzazione di qualsiasi opera all'interno del Cimitero sulle sepolture private, anche di modesta entità, non può avere inizio senza, a seconda del caso specifico, comunicazione o autorizzazione scritta dell'autorità comunale”.

Pertanto è necessario, sempre, presentare una pratica edilizia rivolgendosi ad un professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere) – anche per la manutenzione ordinaria, l'art. 36 comma 2 del Regolamento Edilizio Cimiteriale prevede la presentazione di una Comunicazione con una relazione a firma di un professionista abilitato corredata da una sintetica descrizione dei lavori (CIL + relazione di un professionista o Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA, opzione suggerita)

I T E R

- 1) il professionista scelto procede con la presentazione della pratica edilizia (CILA – SCIA – PERMESSO DI COSTRUIRE) in modo telematico attraverso il portale MUDE PIEMONTE
- 2) dopo la presentazione della pratica, il committente o il professionista contatta l'Ufficio Servizi Cimiteriali, al numero 011 951 3339 o tramite mail cimitero@comune.rivoli.to.it, che provvede ad emettere e trasmettere via mail la nota di pagamento per il deposito cauzionale pari a euro 1200, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento di Polizia Mortuaria
- 3) il committente effettua il bonifico per la cauzione di cui al p.to precedente e, lui stesso o il professionista, lo trasmette via mail a cimitero@comune.rivoli.to.it unitamente al Piano Operativo di Sicurezza (POS) e/o al Piano Di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
- 4) il committente o il professionista telefona all'Ufficio Servizi Cimiteriali al numero 011 951 3339 per concordare un sopralluogo iniziale che avverrà alla presenza del tecnico del Comune, del Direttore dei Lavori, del titolare della Ditta esecutrice, del custode del cimitero e del committente (quest'ultimo può essere assente)

... ESECUZIONE DEI LAVORI ...

5) il professionista procede alla Comunicazione di fine dei lavori attraverso il portale MUDE PIEMONTE, allegando anche una attestazione, da parte della ditta esecutrice, del completo ripristino a regola d'arte degli spazi pubblici cimiteriali eventualmente occupati a titolo temporaneo per la gestione del cantiere.

6) il committente o il professionista contatta nuovamente l'Ufficio Servizi Cimiteriali al numero 011 951 3339 o tramite mail cimitero@comune.rivoli.to.it per un secondo sopralluogo finale volto a verificare che non siano stati provocati danni nel corso dell'esecuzione dei lavori; dopo il sopralluogo si potrà procedere con lo svincolo e la restituzione della cauzione

SI RIPORTANO DI SEGUITO GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE PER ULTERIORI SPECIFICHE

art. 36 titoli abilitativi

- 1. La realizzazione di qualsiasi opera all'interno del Cimitero sulle sepolture private, anche di modesta entità, non può avere inizio senza, a seconda del caso specifico, comunicazione o autorizzazione scritta dell'autorità comunale.*
- 2. Per interventi di manutenzione ordinaria (che ai sensi del D.P.R. n.380/2001 rientra nell'attività di edilizia libera), nonché per gli interventi di piccola manutenzione (per la collocazione di lapidi, copri tombe, epigrafi, ecc.) è sufficiente la comunicazione (CIL opere libere) preventiva scritta agli uffici comunali competenti (relazione a firma di tecnico professionista abilitato, corredata da una sintetica descrizione dei lavori da eseguirsi), finalizzata a illustrare e verificare il rispetto della normativa vigente (Regolamento Edilizio Cimiteriale e Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale) e del decoro dei luoghi.*

art. 44 imprese autorizzate ad operare nel cimitero

- 1. Le imprese non possono eseguire né iniziare alcuna opera edile prima della definizione dell'iter procedurale relativo al rilascio del titolo autorizzativo relativo alle opere a farsi.*
- 2. Il titolo autorizzativo completo degli elaborati grafici deve essere conservato sul luogo di esecuzione dell'opera a cura dell'impresa esecutrice e deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza.*
- 3. Gli esecutori dei lavori, nell'interesse dei privati concessionari, sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni procurati al Comune o a terzi.*

art. 45 esecuzione dei lavori da parte dell'impresa

- 1. Nella propria attività edilizia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio ed altresì, adottando tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi diffusione di polveri e/o materiali nell'ambiente.*
- 2. L'impresa deve delimitare, tramite opportuna recinzione, lo spazio assegnato. Il cantiere di lavoro deve occupare lo spazio strettamente necessario e, in ogni caso, non può occupare spazi attigui, né per l'esecuzione dei lavori né per l'installazione di baracche o depositi, senza preliminare autorizzazione dei Servizi Demografici (Ufficio Stato Civile).*
- 3. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente, è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, nel caso, ripristinare il suolo abusivamente occupato non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso. Nel caso di inadempienza ci sarà l'esecuzione d'ufficio in danno.*
- 4. I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'Impresa deve*

provvedere alla perfetta pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate od imbrattate, ripulire e ripristinare il terreno.

5. I materiali di scavo ed i rifiuti derivanti dalle lavorazioni devono essere sollecitamente trasportati all'esterno del Cimitero in modo tale da evitare qualsiasi deposito, in ogni caso, ogni tipo di rifiuto deve essere allontanato entro e non oltre il terzo giorno dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi termini più restrittivi imposti da specifiche normative ed occasioni di pubblico interesse.

6. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e saranno depositati entro l'area recintata del lotto assegnato, avendo cura di non sporcare il suolo con resti di malte, acque di lavaggio, ecc. A eventuali manomissioni devono seguire i relativi ripristini.

7. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrassamento dei materiali.

8. Il gestore delle attività cimiteriali vigila affinché sia tenuto e rispettato il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

art. 46 introduzione di mezzi d'opera

1. All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati di dimensioni particolarmente ingombranti e/o pesanti e di tutti quelli, comunque, ritenuti capaci di procurare danni alle pavimentazioni ed in ogni caso di tutti quelli non autorizzati.

2. La sosta di tutti i mezzi d'opera autorizzati è consentita per il solo tempo strettamente necessario.

art. 47 orario e periodo dei lavori

1. È vietato all'impresa esecutrice di lavori, operare in orari di lavoro diversi da quelli comunicati e autorizzati, ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga. Altresì, non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi (con particolare riferimento alla commemorazione dei defunti).

2. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero. In tale occasione, di anno in anno, si potrà fissare un periodo di tempo maggiore in cui vietare l'introduzione e la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati. Le imprese, in tale periodo, sospenderanno tutte le costruzioni non ultimate e provvederanno al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal cimitero, nonché allo sgombero, pulitura e messa in sicurezza dell'area circostante il cantiere. Ogni altro materiale sarà decorosamente sistemato nei confini dell'area recintata concessa.

art. 48 sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del D.P.R. n.285/90, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934, n.1265 così come modificati dai seguenti provvedimenti: Legge 603/1961, D.M. 5 luglio 1975, legge n.457 del 5 agosto 1978, legge 689/1981, D.P.R. n. 285 del 1990 e D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i.